



Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 20 (venti) posti di funzionario nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali con competenze specifiche in materia di protezione dei dati personali

II Presidente del Garante

per la protezione dei dati personali

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTI i regolamenti del Garante per la protezione dei dati personali nn. 1, 2 e 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTO, per quanto applicabile, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

RITENUTO di procedere al reclutamento di personale da inquadrare nella qualifica di funzionario nel ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, a parziale copertura dei posti vacanti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

VISTA la legge 12 marzo 1999 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura o di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148);

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 (Spesa massima corsi di istruzione per le Università non statali di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e, in particolare, la tabella 1 relativa ai "*Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80 (Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia);

RILEVATO che le rappresentanze sindacali del personale sono state informate in merito all'avvio della presente procedura;

ACCERTATA dal Garante per la protezione dei dati personali la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;

VISTA la Deliberazione n. 312 del 01 settembre 2022 con cui il Collegio del Garante ha approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, a 20 (venti) posti di funzionario amministrativo con competenza specifica in materia di protezione dei dati personali;

EMANA

il seguente bando:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 20 (venti) posti di funzionario amministrativo con competenza specifica in materia di protezione dei dati personali

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 20 (venti) posti di funzionario con competenze specifiche in materia di protezione di dati personali, da inquadrare nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, Garante o Autorità), al livello iniziale della tabella stipendiale dei funzionari del Garante.
2. Due posti sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 30% dei posti messi a concorso è riservato: a) al personale di ruolo del Garante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando; b) al personale, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Garante che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Garante. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie del Garante.
4. Il Garante si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni di personale.
5. Nei casi di cui al comma 4 verrà resa formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie speciale «Concorsi ed Esami» e nel sito web del Garante www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso".

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), conseguito con votazione non inferiore a 100/110 in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diploma di laurea equipollente, nonché di corrispondenti lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) del nuovo ordinamento secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) o equivalenti, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla

legislazione vigente in Italia. In caso di titolo conseguito all'estero il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza/equivalenza (autorità, numero e data provvedimento), con la votazione corrispondente secondo le disposizioni dell'ordinamento scolastico italiano. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

2. I candidati, oltre al titolo di studio di cui al precedente comma 1, devono essere in possesso, a pena di esclusione, di uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza biennale nell'ultimo quinquennio in materia di protezione dei dati personali in uno o più degli ambiti di seguito indicati:

i. nello studio e ricerca in istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

ii. nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materia di protezione dei dati personali;

iii. nell'attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di libero professionista abilitato. Al riguardo, il candidato dovrà documentare l'attività svolta (allegando, ad esempio, i ricorsi, le memorie, i verbali, le mediazioni, gli incarichi stragiudiziali, ecc.) oppure rendere puntuale dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;

b) abbiano prestato servizio in qualità di funzionario presso il Garante per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata;

c) avere prestato servizio presso il Garante nell'area operativa da almeno tre anni.

3. Ai fini del calcolo del requisito dell'esperienza di cui alla lettera a), nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi saranno cumulati ai fini del computo temporale. Nel caso in cui più attività ed esperienze siano state svolte contemporaneamente, sarà considerato, ai fini del predetto cumulo, il periodo riferito ad una sola delle

attività ed esperienze dichiarate. La mera designazione per lo svolgimento di taluni adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, anche nella qualità di responsabile, autorizzato o designato al trattamento, non integra il predetto requisito.

4. I candidati devono essere, altresì, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) cittadinanza italiana o, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
- e) conoscenza approfondita della lingua inglese;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati o decaduti o licenziati dall'impiego da una Pubblica Amministrazione o da autorità amministrative indipendenti;
- h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- i) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

5. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, i concorrenti sono ammessi a partecipare con riserva alle prove d'esame.

7. In qualsiasi momento, il Garante si riserva la facoltà di procedere, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente art. 2.

Art. 3

Domande di partecipazione. Termine per la presentazione

1. Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), intestato al candidato, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it . In alternativa la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, deve essere inviata a mezzo di raccomandata AR al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, n. 11 – 00187 ROMA ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo del Garante per la protezione dei dati Personali – Piazza Venezia, n. 11 – 00187 Roma, negli orari di apertura. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità. La busta contenente la domanda cartacea o il messaggio di posta elettronica certificata deve recare la seguente dicitura: **“Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 20 (venti) posti di funzionario nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali con competenze specifiche in materia di protezione dei dati personali”**. La domanda di partecipazione deve essere inviata o consegnata a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine, in caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata farà fede la ricevuta di consegna, mentre in caso di spedizione tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. In caso di consegna a mano farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del Garante.

2. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.

3. Nella domanda, il candidato deve autocertificare e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito specificato:

a. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita;

b. il codice fiscale;

c. l'indirizzo di residenza e il domicilio;

d. di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea. Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono altresì dichiarare di godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

e. la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

f. non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g. di non essere stato destituito o dispensato o decaduto o licenziato dall'impiego da una pubblica amministrazione o da un'Autorità amministrativa indipendente;

h. l'idoneità fisica all'impiego in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

i. il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, del bando, con indicazione della data del conseguimento, della votazione riportata e dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato. In caso di titolo conseguito all'estero il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza/equivalenza (autorità, numero e data provvedimento), con la votazione corrispondente secondo le disposizioni dell'ordinamento scolastico italiano. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;

l. il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) con indicazione del termine iniziale e finale delle relative attività e dell'incarico ricoperto;

- m. l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso;
- n. il diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 9, comma 1, del bando;
- o. il possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 9 del bando;
- p. la conoscenza approfondita della lingua inglese;
- q. la conoscenza e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- r. la condizione di portatore di handicap e la richiesta, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) del bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap o di disabilità dovrà essere inoltrata, inviata o consegnata, nelle modalità rispettivamente previste dal bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini di cui al presente punto, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e il grado di invalidità. A tal fine il candidato nella domanda dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50%

del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;

s. il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio ove ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;

t. la conoscenza di tutte le clausole del bando, nonché delle condizioni di ammissione al concorso.

4. Il Garante si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni falsi o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere.

5. Nel caso in cui le prove di esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 5, sarà verificata l'ammissibilità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana le irregolarità della domanda stessa.

6. Il Garante non assume alcuna responsabilità per la dispersione e/o ritardata ricezione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una copia dei seguenti documenti:

i. titoli valutabili ai sensi dell'art. 7 e relativo elenco;

ii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in calce all'elenco, di conformità all'originale dei titoli allegati;

iii. curriculum formativo e professionale sintetico da redigere in formato europeo senza l'aggiunta di allegati.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso sarà nominata, con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali ed è composta da:

a) un Presidente, scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, professori universitari di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche;

b) un componente scelto tra i professori universitari di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore o dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche;

c) un componente scelto tra il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il segretario della Commissione esaminatrice è scelto tra i funzionari in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. La Commissione può essere integrata dai membri supplenti e da esperti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e per la conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Art. 5

Prova preselettiva

1. In relazione al numero di domande pervenute il Garante si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto della prova scritta.

2. Con avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito del Garante www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso", saranno fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazioni e procedure

informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso saranno determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.

3. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di 60 quesiti nelle materie oggetto delle prove d'esame, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti: ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte alternative delle quali solo una esatta.

4. Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80% dichiarata e attestata secondo le modalità previste dall'art.3, comma 3, lett. r) del bando di concorso.

5. All'esito della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 80 (ottanta) classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi *ex aequo* all'ottantesimo posto.

6. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

7. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, il Garante potrà avvalersi, per la formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. La Commissione provvederà alla validazione dei quesiti.

8. Le operazioni di correzione della prova preselettiva potranno essere effettuate anche attraverso procedimenti informatizzati/automatizzati.

9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, testi, dizionari, appunti di qualsiasi natura. È vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà considerato per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 6

Prove di esame e attribuzione dei punteggi

1. Il concorso si articolerà in due prove scritte e in una prova orale.

2. La Commissione dispone di 70 punti, così ripartiti: a) fino a un massimo di 10 punti per i titoli; b) fino a un massimo di 30 punti per le prove scritte; c) fino a un massimo di 30 punti per la prova orale.
3. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 21/30 in ciascuna prova scritta.
4. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
5. Le prove scritte saranno volte ad accertare la preparazione culturale e professionale del candidato, anche attraverso l'analisi di questioni concrete, e l'attitudine alla corretta soluzione di questioni attinenti alla posizione funzionale da ricoprire.
6. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale e diritto dell'Unione europea.
7. La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie: disciplina in materia di protezione dei dati personali e ordinamento del Garante per la protezione dei dati personali.
8. Le prove scritte avranno ciascuna una durata di otto ore.
9. La prova orale sarà finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato e verterà sulla discussione delle prove scritte, delle esperienze di studio e professionali, delle eventuali pubblicazioni del candidato, nonché sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto civile ed elementi di diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto dell'Unione europea, diritto penale ed elementi di procedura penale, disciplina in materia di dati personali, elementi di informatica, utilizzo di internet e della posta elettronica, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova orale sarà anche finalizzata inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese per un livello minimo di competenza B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il colloquio consisterà nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione, anche di carattere giuridico e tecnico, relativa all'ambito della protezione dei dati personali.
10. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove

scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale e dal punteggio derivante dai titoli.

Art. 7 **Valutazione dei titoli**

1. I titoli sono valutati dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati che vi hanno partecipato e prima che la Commissione proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Le categorie dei titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

a. FINO A 4 PUNTI: per l'eventuale esperienza ulteriore rispetto a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso, inerente alle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Fuori dai requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, il candidato è tenuto ad indicare il periodo di servizio ulteriore che intende far valere, specificando se lo stesso sia stato prestato presso altri uffici pubblici e/o presso il Garante per la protezione dei dati personali. Qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.

b. FINO A 3 PUNTI per pubblicazioni a carattere scientifico attinenti all'attività istituzionale del Garante per la protezione di dati personali. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

c. FINO A 3 PUNTI per altre competenze quali:

- titoli di specializzazione *post-lauream*, della durata di almeno un anno presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
- ulteriori diplomi di laurea, inerenti alle attività istituzionali del Garante;
- abilitazioni professionali, conseguite previo superamento di esame di Stato, solo se per il conseguimento è stato previsto un titolo di studio universitario tra quelli richiesti dal bando per l'ammissione al concorso;
- conseguimento di master inerenti alle attività istituzionali del Garante, di durata almeno annuale presso università o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;

- voto di laurea superiore a 100/110 in relazione ai diplomi di cui all'art. 2, comma 1, del bando di concorso;
- lode assegnata in relazione ai diplomi di cui all'art. 2, comma 1, del bando di concorso;
- ogni altro titolo o esperienza di studio e ricerca inerente alle attività istituzionali del Garante.

I titoli sopra elencati si intendono diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente già considerati come requisiti di ammissione.

3. I titoli devono essere prodotti nella domanda di partecipazione, in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in calce all'elenco, di conformità all'originale dei titoli allegati.

Art. 8

Diario delle prove di esame

1. La data ed il luogo dell'eventuale prova preselettiva e delle prove scritte saranno comunicati ai candidati almeno 20 giorni prima del relativo svolgimento mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito del Garante www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso". Coloro che non avranno ricevuto comunicazione dell'esclusione, dovranno intendersi ammessi con riserva e dovranno presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati nel predetto avviso.

2. I candidati dovranno essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000. Coloro che non siano in possesso della cittadinanza italiana dovranno essere muniti di documento equipollente.

3. Il documento dovrà essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati e non annotati, e dizionari, esclusivamente in forma cartacea. Sarà vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non sarà consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno.

5. La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova stessa, con l'indicazione dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove scritte e il punteggio dei titoli valutati.

Art. 9

Riserva di posti e titoli di preferenza

1. Ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 1 del bando di concorso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione di volersi avvalere della predetta riserva ed il possesso dei relativi requisiti. La mancata dichiarazione nella domanda di cui all'articolo 3 del presente bando esclude il candidato a concorrere ai posti destinati alla riserva. I requisiti per la fruizione della riserva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. La documentazione inerente alla riserva di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (condizione di handicap o di disabilità), dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

2. I candidati che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso la fattispecie e gli estremi del provvedimento di riconoscimento del relativo titolo indicato.

3. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del DPR n. 487/94.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Art. 10

Graduatoria di merito e dei vincitori del concorso

1. La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli e dei voti conseguiti nelle prove d'esame.

2. La graduatoria di merito del concorso sarà formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti cui all'art. 1 del bando e, a parità di merito, dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sarà approvata dal Garante, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego; essa rimane efficace per la durata di due anni e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

5. L'avviso della graduatoria dei vincitori è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale. La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Assunzione in servizio

1. I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario.

2. Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale della tabella n. 1, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000. È esclusa l'attribuzione di ulteriori livelli in relazione al possesso degli elementi valutabili indicati all'art. 27, comma 2-*bis*, del citato regolamento n. 2/2000 del Garante.

3. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), nell'art. 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli artt. 2-*sexies*, comma 2, lettera *dd*) e 2-*octies*, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

6. I dati forniti sono raccolti presso il Garante e presso gli uffici ove si svolgeranno le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.

7. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma.

8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma, email: rpd@gpdp.it

Art. 13
Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.